

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "Veterani Quarantesima Batteria" -----

----- TITOLO PRIMO -----

----- NORME FONDAMENTALI -----

----- Articolo 1 -----

----- (costituzione) -----

L'Associazione "Veterani Quarantesima Batteria", costituita con atto ricevuto dal dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, in data 9 settembre 2011 è regolata dal presente Statuto. -----

----- Articolo 2 -----

----- (sede) -----

L'Associazione ha sede in TORINO alla via Giacomo Medici, 120. -----

----- Articolo 3 -----

----- (scopo) -----

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di valorizzare nel tempo e di preservare la memoria dei valori e delle tradizioni dell'Artiglieria da Montagna, nonché delle esperienze maturate nell'ambito dell'AMF (L) (Allied Mobile Force (Land) - Forza Mobile Alleata di Terra). -----

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione potrà, oltre ad organizzare le riunioni periodiche degli artiglieri della Quarantesima Batteria d'Artiglieria da Montagna, promuovere incontri, dibattiti, convegni, curare pubblicazioni e siti informatici ed attivare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ogni iniziativa utile. -----

----- Articolo 4 -----

----- (durata) -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

----- TITOLO SECONDO -----

----- ASSOCIATI -----

----- Articolo 5 -----

----- (requisiti e generalità) -----

L'iscrizione all'Associazione è libera ed aperta alle persone fisiche di maggiore età appartenenti o già appartenute alla Quarantesima Batteria. -----

Gli associati - che hanno tutti uguali diritti - si distinguono in: -----

- **fondatori**: i firmatari dell'atto costitutivo; -----

- **ordinari**: le persone che aderiscono all'Associazione versando la quota di iscrizione annua. -----

Possono essere definite altre categorie di associati - anche non appartenenti o già appartenuti alla Quarantesima Batteria e scelti tra le persone fisiche di maggiore età e tra le persone giuridiche ed assimilate - aventi comunque uguali diritti e doveri, individuate dal Consiglio Direttivo, deliberate dall'Assemblea in funzione delle dinamiche associative e disciplinate da apposito regolamento interno. -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. -----

----- Articolo 6 -----

----- (ammissione) -----

Per essere ammessi all'Associazione, è necessario presentare do-



manda scritta al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza; in caso di delibera favorevole il nuovo associato deve versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo.

Anche gli associati fondatori sono tenuti a versare la quota di iscrizione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 7

(perdita della qualità di associato)

E' espressamente **esclusa la temporaneità** della partecipazione all'Associazione.

La qualità di associato è **vitalizia** e si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annua.

Il recesso è consentito in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato il cui atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall'Associazione.

La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'associato uscente.

TITOLO TERZO

ORGANI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione.

a) **Assemblea degli associati**

Articolo 9

(generalità)

L'Assemblea degli associati è l'**organo deliberativo primario** e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati-persone giuridiche ed assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

Articolo 10

(funzioni)

L'Assemblea degli associati:

- delibera sugli indirizzi e sui programmi dell'Associazione, nel rispetto del dettato statutario;

- approva i bilanci preventivo e consuntivo;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, attribuendone le funzioni; -----
- delibera sulle modifiche dello Statuto; -----
- approva regolamenti per l'organizzazione interna; -----
- delibera sull'esclusione degli associati; -----
- delibera sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulle scelte per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera infine su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **(convocazione)** -----

L'Assemblea degli associati è **convocata** dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. -----

La convocazione della prima Assemblea dovrà avvenire **entro il 31 dicembre 2012**. -----

Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno un quinto degli associati, con istanza scritta. -----

L'Assemblea degli associati è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo. -----

Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi **rappresentare** in Assemblea da un altro associato, con delega scritta. -----

Non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo. -----

La convocazione degli associati avviene mediante avviso scritto comunicato a ciascuno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. -----

In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando sono **presenti tutti gli associati**, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento **(Assemblea totalitaria)**. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **(deliberazioni)** -----

L'Assemblea degli associati è **presieduta** dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato presente più anziano di età. -----

Il Presidente dell'Assemblea degli associati nomina un **Segretario** e, se necessario, tre scrutatori. -----

Il Segretario redige il **verbale** dell'Assemblea. -----

Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario. -----

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. -----

In seconda convocazione - che non può avere luogo nello stesso



giorno fissato per la prima - le deliberazioni sono prese **a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un terzo degli associati**.

Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

b) Consiglio Direttivo

Articolo 13

(composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto **da tre a dieci membri**, scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi, che assegna le funzioni di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

I componenti durano in carica **tre anni** e possono essere rieletti.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono, entro quindici giorni, a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14

(poteri)

Il Consiglio Direttivo è investito dei **più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione**, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì **l'importo della quota di iscrizione** annuale per gli associati; per la prima volta tale quota viene stabilita in sede di costituzione.

Articolo 15

(riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente **costituito con** la presenza della **maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti**.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

(Presidente)

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione.

Egli presiede, oltre che le riunioni del Consiglio Direttivo, anche le riu-

nioni dell'Assemblea degli associati. _____
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. _____
Il Presidente firma, unitamente al Segretario verbalizzatore, i verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea. _____
Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio Direttivo. _____

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO

Articolo 17

(composizione)

Il patrimonio è costituito da: _____
a) beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione e segnatamente, tra gli altri, i beni donati dai soci o da altri soggetti pubblici o privati ed inseriti nel Museo della Quarantesima Batteria temporaneamente ubicato presso la "Caserma Monginevro" di Bousson - frazione di Cesana Torinese (Torino); _____

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. _____

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: _____

a) quote associative; _____

b) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali; _____

c) erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti; _____

d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo. _____

Articolo 18

(divieto di distribuzione di utili o riserve)

E' fatto **assoluto divieto** di distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. _____

Articolo 19

(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al **31 agosto di ogni anno**. _____

Il primo esercizio si chiuderà il 31 agosto 2012. _____

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere redatti entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero - qualora particolari esigenze lo richiedano - entro 180 (centottanta) giorni dalla stessa. _____

Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti. _____

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

(Comitato provvisorio)

Fino allo svolgimento della prima Assemblea degli associati e dunque fino alla nomina degli organi statutari dell'Associazione, la **gestione provvisoria** compete al Comitato nominato nell'atto costitutivo. _____

Questo Comitato è dunque investito - **compatibilmente alla sua**



provvisorietà ed all'ordinaria amministrazione - di tutti i poteri e le funzioni che il presente Statuto riconosce al Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 21** -----

----- **(scioglimento e liquidazione)** -----

Lo scioglimento dell'Associazione è **deliberato dall'Assemblea** con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dal precedente articolo 12, comma ultimo. -----

L'Assemblea provvederà alla nomina di **uno o più liquidatori** e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non associati. -- L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere **devoluto** ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In particolare i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico di enti pubblici saranno devoluti all'ONAO (Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito). -----

----- **Articolo 22** -----

----- **(non commercialità)** -----

Si riassumono le disposizioni previste per le associazioni non commerciali **dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460** e contenute nel presente Statuto: -----

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; -----

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; -----

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; -----

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; -----

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; -----

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. -----

----- **Articolo 23** -----

----- **(rinvio)** -----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del **Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.**

visto per inserzione, _____
in Saluzzo addì 9 settembre 2011. _____

Sottoscritto in originale:

Greco Giovanni
Massimo Vescovo
Francesco Narzisi
Corrado Bordignon
Maurizio Galia
Pierpaolo Barra
Paolo Bertoni

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composta di 5 fogli e rilasciata da me dott. Elio QUAGLIA Notaio in Saluzzo, ad uso finco Saluzzo, addì 14 settembre 2011

A circular notary seal for Elio Quaglia, Notary in Saluzzo, is stamped over a large, stylized handwritten signature. The seal features a central star and the text 'Elio Quaglia Notaio in Saluzzo' around the perimeter. The signature is written in dark ink and is highly cursive.